

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI

SERVIZIO 4

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022, n. 9 recante il *“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”*, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 25 dell'1 giugno 2022;

VISTO il D.D.G. n. 63 del 16 febbraio 2026, concernente il conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 4 del Dipartimento regionale delle Autonomie locali;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 12 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 il quale prevede che *“tutti gli atti della pubblica amministrazione sono pubblici ed assumono valore legale dal momento del loro inserimento nei siti telematici degli enti, a tal fine opportunamente pubblicizzati”*;

VISTA la legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2 con la quale è stato approvato il bilancio della Regione per il triennio 2025-2027;

VISTA la Deliberazione n. 2 del 16 gennaio 2025 con la quale la Giunta Regionale, tra l'altro, ha approvato il Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio ed il bilancio finanziario gestionale dell'anno 2025;

VISTA la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2 con la quale è stato approvato il bilancio della Regione per il triennio 2026-2028;

VISTA la circolare n. 1 del 9 gennaio 2026 con la quale la Ragioneria Generale della Regione ha precisato, tra l'altro, che in virtù del principio della competenza finanziaria potenziata, introdotto con il sopra richiamato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., possono essere emanati nell'esercizio finanziario 2026, con imputazione in conto esercizio finanziario 2025, provvedimenti di liquidazione riferiti ad obbligazioni che risultano esigibili al 31 dicembre 2025 al fine di

consentire la regolare erogazione delle somme dovute prima della definizione del riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio finanziario 2025 e di rendere più agevole la predetta procedura;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni con il quale la Regione è stata autorizzata a concorrere alla copertura dell'onere sostenuto dai Comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione ai sensi del comma 51 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modifiche, prevedendo altresì che i criteri di riparto della predetta somma siano definiti dalla Conferenza Regione-Autonomie Locali;

VISTO il comma 51 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata data facoltà anche ai comuni siciliani di rideterminare, con oneri a proprio carico, le indennità spettanti agli amministratori locali, nei termini previsti dai commi 583, 584 e 585 dell'articolo 1 della legge n. 234/2021;

VISTI i commi 583, 584 e 585 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con i quali sono state rideterminate le indennità spettanti agli amministratori locali delle regioni a statuto ordinario;

VISTO il comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 con il quale, tra l'altro, per l'anno 2024, la spesa autorizzata per i fini di cui al citato articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e successive modifiche e integrazioni è stata rideterminata in € 7.000.000,00;

VISTO l'articolo 41 della legge regionale 3 febbraio 2024 n. 3, con il quale:

- sono state apportate le modifiche all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, prevedendo che il concorso regionale venga destinato alla copertura dell'“onere” sostenuto (comma 1);
- sono state apportate le modifiche al comma 51 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, prevedendo per i comuni la possibilità di applicare gli incrementi in misura inferiore a quella dei citati commi 583, 584 e 585 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (comma 2);
- il contributo di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 è stato destinato anche alla maggiorazione (nelle misure contestualmente previste) delle indennità dei presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di Palermo, Catania e Messina, prevedendo altresì la possibilità per i comuni medesimi di applicare gli incrementi in misura inferiore a quella prevista per legge (comma 3);

VISTO il Decreto assessoriale n. 92 del 19 aprile 2024 emanato dall'Assessore regionale per le Autonomie locali e la funzione pubblica, con il quale, a parziale modifica del D.A. n. 260 del 30 giugno 2023 (come rettificato dal D.A. n. 261 del 4 luglio 2023) e, in conformità agli indirizzi formulati dalla Conferenza Regione-Autonomie Locali:

- 1) è stato approvato il riparto definitivo della somma annua di € 7.000.000,00 da attribuire per il triennio 2024/2026 ai Comuni dell'Isola, in attuazione del citato articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e ss.mm.ii.;
- 2) è stato approvato l'Avviso con il quale sono state disciplinate le modalità di presentazione delle istanze da parte dei Comuni ai fini dell'assegnazione del contributo per l'anno 2024 a titolo di concorso regionale ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e ss.mm.ii., nonché quelle di svolgimento della conseguente attività amministrativa, prevedendo, in particolare, che le somme assegnate vengano erogate ai comuni, per il 60%, a titolo di acconto (facendo salvo, il controllo in ordine all'effettivo sostenimento delle spese alla presentazione della rendicontazione ai sensi dell'articolo 158 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.) e che il saldo, ove dovuto, sia erogato a seguito dell'acquisizione della rendicontazione delle risorse trasferite a titolo di acconto;

VISTO il D.R.S. n. 612 del 20 dicembre 2024 con il quale - a valere sulle disponibilità del capitolo 191346 bilancio regionale della Regione dell'anno 2024 - è stato assunto l'impegno della somma complessiva di € 7.000.00,00 da assegnare ai comuni che hanno provveduto a rideterminare le indennità spettanti nell'anno 2024 agli amministratori locali, ai sensi del comma 51 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e ss.mm.ii. e dell'articolo 41 della legge regionale 3 febbraio 2024 n. 3;

VISTO il D.D.G. n. 146 del 2 aprile 2025 con il quale - in attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e ss.mm.ii. ed in conformità a quanto disposto dal D.A. n. 92 del 19 aprile 2024 emanato dall'Assessore regionale per le Autonomie locali - al comune di Campofiorito è stata assegnata la somma di € 4.111,03, quale contributo regionale destinato alla copertura degli oneri derivanti dall'incremento, per l'anno 2024, delle indennità di funzione previsto dal comma 51 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e ss.mm.ii., provvedendo contestualmente a liquidare l'acconto del 60% sulle risorse assegnate;

VISTA la nota prot. n. 681 del 29 gennaio 2025, acquisita in pari data al protocollo del Dipartimento delle Autonomie Locali n. 1752/2025, con la quale il comune di Campofiorito ha attestato gli oneri effettivamente sostenuti nell'anno 2024 per l'incremento delle indennità di funzione prevista ai sensi del comma 51 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e ss.mm.ii.;

RITENUTO, dunque, di dovere provvedere, con riferimento al contributo assegnato con il sopra richiamato D.D.G. n. 146/2025, a liquidare al comune di Campofiorito l'importo di € 1.644,41, a titolo di saldo (pari al 40% della somma assegnata), in attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e ss.mm.ii. ed in conformità a quanto disposto dal D.A. n. 92 del 19 aprile 2024 emanato dall'Assessore regionale per le Autonomie locali;

per quanto indicato in premessa

D E C R E T A

Art. 1

In attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e in conformità a quanto disposto con D.A. n. 92 del 19 aprile 2024 emanato dall'Assessore regionale per le Autonomie locali e la Funzione pubblica, in favore del comune di Campofiorito è liquidato, in conto esercizio finanziario 2025, l'importo di € 1.644,41 a titolo di saldo del contributo assegnato con il D.D.G. n. 146 del 2 aprile 2025.

Art. 3

Agli oneri derivanti dal precedente articolo, esigibili nell'esercizio finanziario 2025, si fa fronte a valere sulle disponibilità del **capitolo 191346** impegnate sul Bilancio della Regione dell'esercizio finanziario 2024 con il D.R.S. n. 612 del 20 dicembre 2024 e reimputate nel bilancio regionale 2025 (Imp. n. 3/2025).

Art. 4

Le somme liquidate con il presente decreto saranno erogate mediante accredito sul pertinente conto di Tesoreria Unica intestato al comune beneficiario.

Art. 5

Il presente provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito *internet* istituzionale del Dipartimento regionale delle Autonomie locali, in

osservanza a quanto disposto dall'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e ss.mm.ii. e per gli effetti dell'art. 12 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5.

Art. 6

Il presente decreto sarà trasmesso, altresì, alla competente Ragioneria centrale per la Presidenza e l'Assessorato regionale delle Autonomie locali e la Funzione pubblica, per la registrazione, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9.

Art. 7

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Autonomie Locali, ovvero ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Autonomie Locali.

Palermo, 19 febbraio 2026

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
Loriana Muncibi

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Monica Tardo